

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1111-A

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE FERRARI Karl)

Comunicata alla Presidenza il 30 aprile 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78,
recante misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro del commercio con l'estero
di concerto con il Ministro del tesoro
col Ministro del bilancio e della programmazione economica
e col Ministro dell'agricoltura e delle foreste

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 1993

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	5
- della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7
Testo del decreto-legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - La perdurante fase negativa dell'economia mondiale e i pesanti risvolti sociali hanno indotto il Governo a emanare il decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, che reitera il precedente decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 13. Il provvedimento, infatti, mira a sostenere l'economia nazionale e, quindi, i livelli occupazionali, mediante un potenziamento degli strumenti di supporto delle esportazioni o, più precisamente, del processo di internazionalizzazione delle nostre imprese, ed in particolare di quelle medio-piccole.

Il previsto calo degli investimenti interni e il ristagno della domanda impongono di puntare su ogni opportunità che si presenti sui mercati esteri. Un'economia aperta sull'estero come quella italiana, infatti, dovrebbe porre la politica commerciale estera al centro delle proprie strategie di sviluppo.

La globalizzazione dei mercati ha accentuato l'interdipendenza delle economie e acuito la concorrenza internazionale: fenomeni che rendono più stringente l'esigenza di un approccio coordinato alle problematiche di commercio estero, sempre più strettamente connesse a quelle interne, in particolare nell'ottica comunitaria. Pertanto è necessario che l'Italia rafforzi la propria organizzazione nel settore del commercio con l'estero e favorisca con azioni a tutt'orizzonte l'internazionalizzazione dell'economia.

Il provvedimento in esame, muovendosi in tale direzione, pur nelle attuali restrizioni di bilancio, costituisce un importante segnale per le imprese e per le istituzioni.

L'intervento è particolarmente importante ed urgente per la difficile congiuntura economica attuale. La crisi occupazionale richiede interventi pubblici urgenti come viene sottolineato da più parti. Il deprezza-

mento della lira sui mercati valutari, che favorisce l'esportazione, dovrebbe essere affiancato e accompagnato da altri interventi pubblici fra i quali anche quelli elencati nel decreto in esame.

Il decreto prevede integrazioni agli stanziamenti disposti da leggi preesistenti, per una spesa complessiva di lire 120 miliardi per l'anno finanziario 1993. Il finanziamento previsto ha due principali obiettivi, indicati nell'articolo 1:

- 1) la promozione degli investimenti esteri in Italia;
- 2) la promozione e lo sviluppo degli scambi commerciali (esportazioni) con l'estero.

Con questi due obiettivi si spera di creare nuovi posti di lavoro o per lo meno contenere la riduzione delle unità lavorative.

In particolare, l'articolo 1, al comma 1, prevede:

a) lire 30 miliardi per la realizzazione di programmi di investimenti esteri in Italia tramite l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero. Tale importo deve integrare il fondo di cui alla legge 16 marzo 1976, n. 71;

b) lire 50 miliardi per progetti di insediamenti in paesi extracomunitari a rifinanziamento del Fondo rotativo di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. Si agevolano l'apertura di uffici, magazzini, depositi e le esposizioni all'estero. Questa iniziativa favorisce principalmente le piccole e medie imprese ed i loro consorzi. Negli anni precedenti (1990-1991), che erano anni di recessione, le piccole e medie imprese interessate hanno conseguito considerevoli aumenti di fatturato;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) 5 miliardi (cui si aggiungono i 20 miliardi previsti al comma 3) per consorzi di piccole e medie imprese. Queste imprese non hanno sempre le strutture necessarie ed adeguate per operare sul mercato internazionale. I contributi vengono concessi ai sensi della legge 21 febbraio 1989, n. 83;

d) 10 miliardi, a disposizione per la concessione di contributi a progetti pilota per la commercializzazione di prodotti agroalimentari in paesi extracomunitari;

e) 5 miliardi per contributi ad enti, istituti e associazioni di categoria. Con tali contributi si attuano azioni promozionali: mostre all'estero, partecipazione a fiere ed esposizioni.

Le norme relative alla copertura degli oneri finanziari del provvedimento formano oggetto dei commi 2 e 3 dell'articolo 1.

A favore del disegno di legge si sono espresse le Commissioni 1^a, 5^a, 6^a, 7^a. Parere contrario è stato invece espresso dalla 9^a Commissione.

Onorevoli colleghi, in conclusione, il provvedimento si presenta come una misura urgente volta a contrastare, speriamo in parte per lo meno, gli effetti negativi della recessione sull'economia nazionale ed è per questo motivo che la 10^a Commissione mi ha conferito mandato di chiederne la conversione in legge.

FERRARI Karl, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MACCANICO)

30 marzo 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: PAVAN)

sul disegno di legge

20 aprile 1993

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, conferma il parere contrario, per assenza della copertura finanziaria prevista dall'articolo 81 della Costituzione, in relazione all'uso degli accantonamenti della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'agricoltura, in quanto si realizza in tal modo un utilizzo difforme vietato dalla legge di contabilità.

a revisione del precedente parere sul disegno di legge

27 aprile 1993

La Commissione programmazione economica, bilancio, riesaminato il provvedimento, esprime parere favorevole per quanto di competenza, tenuto conto del fatto che il decreto intende destinare al settore della promozione dei prodotti agricoli una parte degli stanziamenti previsti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, recante misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 13.

Decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1993.

Misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per lo sviluppo delle esportazioni, con particolare riguardo ai settori caratterizzati da densità occupazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'agricoltura e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al fine di incentivare l'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, specie in settori che presentano un alto grado di densità occupazionale, nonché la promozione degli investimenti esteri in Italia, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1993, da destinare alle seguenti finalità:

a) lire 30 miliardi ad integrazione del fondo, di cui alla legge 16 marzo 1976, n. 71, per la realizzazione di un programma promozionale straordinario e di interventi volti a promuovere gli investimenti esteri in Italia. I fondi necessari alla realizzazione del programma promozionale straordinario, da realizzare tramite l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, sono trasferiti allo stesso Istituto, a fronte di singoli progetti

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

elaborati sulla base di specifiche direttive del Ministro del commercio con l'estero e da questi approvati; il medesimo Ministro adotta altresì, all'interno e all'estero, le iniziative utili a incentivare gli investimenti in Italia, avvalendosi delle strutture dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

b) lire 50 miliardi ad integrazione del fondo rotativo istituito dal decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, per la concessione di finanziamenti agevolati a programmi di penetrazione commerciale in Paesi extracomunitari;

c) lire 5 miliardi per la concessione di contributi in favore dei consorzi e società consortili per il commercio estero, di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83;

d) lire 10 miliardi per la concessione di contributi, di cui all'articolo 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, a progetti pilota per la commercializzazione integrata di prodotti agroalimentari in Paesi extracomunitari;

e) lire 5 miliardi per la concessione dei contributi ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede:

a) quanto a lire 80 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando, quanto a lire 30 miliardi, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, quanto a lire 50 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro;

b) quanto a lire 20 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, come rifinanziata dalla tabella D della legge 23 dicembre 1992, n. 500.

3. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c), è altresì autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

5. Il Ministro del commercio con l'estero riferisce annualmente al Parlamento in merito ai risultati della gestione degli strumenti di incentivazione delle esportazioni.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO - VITALONE - BARUCCI - AN-
DREATA - DIANA

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO